

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' **04 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 2980

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R.
31.12.87, n. 64 - Casa di Cura Privata "Mater Dei" sita in Roma -
Via A. Bertoloni, 32.



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R.
31.12.1987, n. 64.
Casa di cura privata "MATER DEI" sita in Roma - Via A.
Bertoloni, 32.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente
"Norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le
convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge
riguardante la emanazione, da parte della Giunta
Regionale, del provvedimento di autorizzazione e
caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della
autorizzazione delle case di cura private già
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.02.1992, n. 81 e del
16.04.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine
fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87,
rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore
proroga del termine di cui al più volte citato art.
58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono
state, la prima imbuonata alla Corte Costituzionale, e
la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale,
riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile
1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con
urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti
riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando
illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura
della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot.
8869, trasmesse alle Aziende USL;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede
l'accreditamento provvisorio delle case di cura
convenzionate al 31.12.1992, nello more dell'eventuale
accreditamento definitivo, per il quale
l'autorizzazione all'esercizio delle attività
sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del

segue: DELIBERAZIONE n. 1280 del F 4 MAG. 1999

14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

RITENUTO, quindi dover provvedere con la massima tempestività alla azione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura operati, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullaosta espresso dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

PRESO ATTO ~~degli~~ decreto 5.12.98 della Provincia di Roma e DIPMATRA
DEI è stata autorizzata per chirurgia, medicina ed ostetricia per una capacità ricettiva di n. 50 posti letto;

VISTO il parere favorevole per l'indirizzo medico-chirurgico del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA A, di cui alla Deliberazione n. 3503 del 16.12.1996 trasmesso con nota pervenuta alla Regione in data 18.12.1996 prot. 11179, corredato in particolare dell'elenco delle attrezzature, e della relazione dei servizi SAST e DIP della Azienda USL del 16.12.1996, prov. n. 3503;

VISTO il nullaosta per l'indirizzo chirurgico del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA A, di cui alla deliberazione n. 214 del 11.2.1999 ad integrazione della deliberazione n. 3503 del 16.12.96, trasmesso con nota pervenuta alla Regione in data 2.3.1999 prot. 1487, corredato in particolare, della relazione tecnico sanitaria, del regolamento interno, della pianimetria e dell'elenco elenco del personale, nonché della relazione dei Servizi DAST e DIP del 27.1.1999 prot. n. 392, e dalla nota del 30.7.1998, prot. n. 39247/P del Direttore Generale della Azienda USL;

ATTESO che dal nullaosta espresso dal Direttore Generale della Azienda USL, nonché dalla relazione allegata, si rileva che presso la casa di cura vengono svolte attività ambulatoriali di medicina nucleare, gestita da altra Società e che, comunque, dalla nota citata del 30.7.1998, risulta che la stessa attività sarebbe cessata entro il 1998;

RITENUTO che dalla corrispondenza agli atti relativa alla situazione dell'ambulatorio di medicina nucleare emerge la necessità di acquisire ulteriori elementi da parte dell'Azienda USL ROMA A;

segue: DELIBERAZIONE n. 2280 del 5 MAG. 1999

VISTA la circolare dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925/56 avente per oggetto: Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.09.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collocato statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTO il certificato di aditabilità rilasciato dal Sindaco del Comune di Roma in data 21.7.1984;

RITENUTO che la casa di cura debba procurare la certificazione prevista dal predetto D.P.R. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento pena la sospensione delle attività per le quali la Azienda USL ha comunque espresso nulla osta;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del 22.11.96 di L. 6.452.000=, effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO in conformità al nulla osta della Azienda USL ROMA A prima citato di poter provvedere al rilascio della autorizzazione alla Casa di Cura privata "MATER DEI" all'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica "CHIRURGICA" per la capacità ricettiva di n. 50 p.l. di cui i p.l. per l'isolamento temporaneo ed annessi ambulatori;

VISTO l'art. 17 della L. 15.5.1997 N. 127;

all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la casa di cura privata "MATER DEI" sita in Roma - Via Bertoloni, 32 gestita dalla Società "Casa di Cura Mater Dei S.p.a." con sede in Roma - Via Bertoloni, 32 - codice fiscale n. 07710030581 rappresentata dal Dott. Andrea De Angelis nato a Roma il 25.2.62 in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA A - di cui in premessa come segue:

TIPOLOGIA : CHIRURGICA

CAPACITA' RICETTIVA: 50 p.l. (di cui 1 p.l. per isolamento temporaneo)



RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO articolato in 3 unità Funzionali:
- Unità Funzionale di Chirurgia Generale con n. 80 p.t.

1) SERVIZI:

- Radiodiagnistica e diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, TAC, Ecotomografia, Mammografia)
- Laboratorio analisi cliniche

2) AMBULATORI

Chirurgia Generale; Chirurgia Toracica, Chirurgia vascolare; Chirurgia Plastica e riparatrice, Neurochirurgia, Urologia, Neurochirurgia, Ortopedia, O.R.L., Medicina Generale, Neurologia, Angiologia, Endocrinologia, Endoscopia, Medicina dello Sport, Oculistica, Ostetricia e Ginecologia, Oncologia.

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

- Servizio per i rifiuti speciali
- Servizio lavandaieria
- Servizio di disinfezione e disinfezione.
- Servizio di ristorazione.

2) di concedere le seguenti DEROGHE:

- Insufficiente superficie dell'area (art. 7 comma 4°);
- Insufficiente superficie destinata a parco e giardino (art. 7 comma 5);
- Insufficiente superficie destinata a parcheggio autoveicoli (art. 7 comma 5);
- Insufficiente larghezza dei corridoi (art. 8 comma 13°)

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- a) che entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento venga definita la questione relativa al servizio di Medicina Nucleare operante all'interno della Casa di Cura, anche con riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 64/B7 e nella successiva circolare n. 37 del 10.6.92;
- b) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento produca la certificazione ai sensi del D.P.R. n. 425/94;
- La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, comporterà la decadenza della autorizzazione;

segue: DELIBERAZIONE n.

2280

del 4 MAG 1999

- La USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria entro i successivi 60 giorni dandone comunicazione alla Regione;
- 4) di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura è collegata con il Centro di riferimento SIT Ospedale Bambino Gesù, ai sensi della normativa vigente;
- 5) di prendere atto che il Direttore Sanitario della casa di cura privata "MATER DEI" è il Prof. Nicola D'ACOSTINO nato a Tropea (CZ) il 14.3.1926, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. n. 64/87 il quale può svolgere l'attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, secondo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente la Azienda USL vigilerà al riguardo;
- 6) di disporre che:
 - eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché dei titoli delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
 - la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
 - è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 8 comma 1 L.R. 64/87);
 - la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
 - venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;
 - la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
 - in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto;
 - la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli

***** alla normativa nazionale e regionale che cosa emanata

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.


La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 302/92 art. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura "MATER DEI" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 18.3.1997 art. 17 n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



DEL 4 MAGGIO 1999

ALLA 1

COMUNE DI ROMA

CIRCOSCRIZIONE II

VIA BERTOLONI n. 32



PROPRIETA'

MATER DEI S.p.a.

LEGGE REGIONALE
31 Dicembre 1987 n. 64

PROGETTAZIONE

ARCH. RENATO GUIDI



TAVOLA

1

ELABORATI:

PLANIMETRIA
 PIANTE
 SEZIONE

DATA

AGGIORN.

SCALA:

1:200 - 1:100

A 22, 2

ALLEG. alla DELIB. N. 2280
DEL 4. M.A.C. 1899


b/w

**CASA DI CURA PRIVATA
"MATER DEI"**

**VIA A. BERTOLONI, 32
ROMA**

**RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E 5 DELLA L.R. LAZIO N°64 DEL 31.12.1987**

(Prof. Andrea CAMBIERI)



ALLEG. alla DELIB. N. 2280
DEL 24 MAGGIO 1999

A12.3

APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE REPARTO
RADIOLOGIA

SEZIONE -A-

- a) un generatore con relativo tavolo di comando (Rector HF50Kw)
- b) un tavolo ribaltabile telecomandato (Super X 164)
- c) due stativi, due tubi ad anodo rotante, due collimatori
- d) il tavolo ribaltabile usufruisce di un intensificatore di immagini Thompson da 12"
- e) sistema di acquisizione digitale di immagini Esi

SEZIONE -B-

- a) un generatore Cignus 75
- b) un tavolo orizzontale telecomandato con tubo ad anodo rotante
- c) un intensificatore di brillanza da 12" sotto il piano portapazienti Thompson
- d) un teleradiografo 40/90
- e) uno stratigrafo universale

SEZIONE -C-

una unità mammografica Mammolin HF Isotopen

SEZIONE -D-

un apparecchio TC-Pace della General Electric

SEZIONE -E-

un ecotomografo mod. Ansaldo AU560 multidisciplinare
un ecotomografo mod. Ansaldo "Spazio"

SEZIONE -F-

un apparecchio radiografico mobile Philips

SEZIONE -G-

Camera oscura: sviluppo e stampa delle immagini -Sviluppatrice auto Kodak - due apparecchi laser-Kodak



ALLEG. alla DELIB. N. 2280
DEL 6 MAG. 1999

ALL. 4

CASA DI CURA

"MATER DEI"

ROMA

REGOLAMENTO INTERNO SULL'ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO
DELLA CASA DI CURA PRIVATA
(L.R. 64/87 ART. 27 PUNTO 2 E ART. 29 PUNTO 1 LETTERA A)

spā
Casa di Cura Mater Dei




ALL. ALLA DELIB. 214 DEL 2.2.99

39

